

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Denominato

"I Ricci Associazione Culturale - APS"

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita in Lodi Vecchio l'ente del terzo settore in forma di associazione di promozione sociale denominato "I Ricci Associazione Culturale - APS", di seguito indicato con il termine "associazione".

2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Lodi Vecchio, via Santi Naborre e Felice, 15;

l'Associazione ha sede operativa nel Comune di Lodi Vecchio, via Libertà, 74. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberata dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 12 del presente Statuto.

Art. 2 - Statuto

	1. L'Associazione è disciplinata dal presente	
	statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.	
	2. Il presente statuto contiene le norme relative al	
	funzionamento dell'Associazione.	
	3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di	
	comportamento dell'attività dell'Associazione e	
	vincola alla sua osservanza gli aderenti	
	all'Associazione stessa.	
	4. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto	
	costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le	
	secondo.	
	Art. 3 - Finalità	
	1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro,	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale per:	
	• promuovere e valorizzare il patrimonio culturale	
	materiale e immateriale e per diffonderne la	
	conoscenza;	
	• organizzazione e promozione di eventi finalizzati	
	alla valorizzazione del patrimonio storico ed	
	artistico locale;	
	• creare percorsi finalizzati alla scoperta e	
	riscoverta di un patrimonio culturale territoriale;	
	Art 4 - Attività di interesse generale	
	1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui	
		2

sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata dall'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

2. In particolare l'Associazione si propone di:

- coinvolgere la cittadinanza organizzando mostre e viaggi culturali;
- sostenere interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

3. L'associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati o al cinque per cento del numero dei soci.

4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

	5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a	
	titolo gratuito e non possono essere retribuite	
	neppure dal beneficiario. Ai volontari possono	
	essere rimborsate soltanto le spese effettivamente	
	sostenute e documentate per le attività prestate,	
	nei limiti e alle condizioni definite in apposito	
	regolamento predisposto dal consiglio direttivo e	
	approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari	
	sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro	
	subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di	
	contenuto patrimoniale con l'associazione.	
	6. L'Associazione può svolgere attività diverse da	
	quelle di interesse generale individuate purché	
	assumano carattere strumentale e secondario nel	
	pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del	
	D.Lgs.	
	Art. 5 - Ammissione	
	1. Possono presentare domanda di ammissione	
	all'Associazione tutte le persone fisiche che ne	
	condividono le finalità e che, mosse da spirito di	
	solidarietà, si impegnano concretamente per	
	realizzarle.	
	2. La domanda di ammissione che dovrà contenere:	
	☉ l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e	
	luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti	
		4

telefonici e indirizzo di posta elettronica;

☞ la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

3. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.

7. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 6 - Diritti e doveri degli aderenti

	1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri	
	a ciascun socio escludendo ogni forma di	
	discriminazione.	
	2. Ciascun socio ha diritto:	
	1. di votare per l'elezione degli organi sociali e	
	di presentare la propria candidatura agli stessi e	
	comunque, esprimere il proprio voto in Assemblea;	
	a) di essere informato sulle attività	
	dell'Associazione e controllarne l'andamento;	
	b) di prendere atto dell'ordine del giorno delle	
	assemblee, di prendere visione del rendiconto	
	economico-finanziario e di consultare i verbali;	
	c) di essere rimborsati dalle spese effettivamente	
	sostenute e documentate secondo i limiti e con le	
	modalità predefinite dagli organi sociali.	
	3. Ciascun socio il dovere:	
	a) di rispettare il presente statuto, l'eventuale	
	regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto	
	deliberato dagli organi sociali;	
	b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie	
	disponibilità personali, per il conseguimento dello	
	scopo sociale;	
	c) di non arrecare danno all'Associazione;	
	d) di versare la quota associativa, secondo	
	l'importo eventualmente stabilito in sede di	
		6

approvazione del bilancio preventivo, o eventuali

contributi straordinari finalizzati a supportare le

attività associative

4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile,

non è restituibile in caso di recesso, di

scioglimento, di decesso o di perdita della qualità

di associato e deve essere versata entro il termine

stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio consuntivo.

5. Le quote sociali o i contributi alle attività

associative, qualora deliberati non hanno carattere

patrimoniale.

#### Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di morte,

per recesso o per esclusione.

2. L'associato può sempre recedere

dall'Associazione. Chi intende recedere

dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta

al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad

aggiornare il libro soci. La dichiarazione di

recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli

impegni precedentemente presi con l'Associazione.

3. il socio, che contravviene ai doveri stabiliti

dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli

organi sociali, può essere escluso dall'Associazione

stessa.

4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto.

5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

#### Art. 8 - Ordinamento dell'Associazione

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.

2. La struttura associativa è composta:

a) da un'Assemblea

b) da un Consiglio Direttivo

c) dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza

d) dall'organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge

3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

#### Art. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal



Vicepresidente.

3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in  
Assemblea solo da altri aderenti, conferendo loro  
delega scritta. Ciascun associato può rappresentare  
fino ad un massimo di tre associati.

4. Non può essere conferita la delega ad un  
componente del Consiglio Direttivo o di altro organo  
sociale.

5. L'Assemblea può essere convocata in forma  
ordinaria o in forma straordinaria.

#### Art. 10 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea:

a) nomina e revoca i componenti del Consiglio  
Direttivo eleggendoli tra i soci

b) elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i  
componenti dell'Organo di Controllo e/o il  
soggetto incaricato della revisione legale dei conti

c) discute e approva il programma dell'attività  
dell'associazione per l'anno in corso, nel quale  
sono specificate per ogni attività le connessioni  
con le finalità e l'oggetto descritti nel presente  
statuto e sono evidenziati i risultati attesi,  
assieme al bilancio preventivo dell'associazione  
all'interno del quale viene indicato l'eventuale  
ammontare della quota sociale annua

	d) discute e approva il bilancio consuntivo e la	
	relazione sull'attività svolta che rappresenti, in	
	relazione al programma di attività deliberato l'anno	
	precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i	
	risultati conseguiti	
	e) delibera in merito alla responsabilità dei	
	componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti	
	azioni di responsabilità nei loro confronti in caso	
	di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro	
	comportamenti contrari allo statuto o alla legge;	
	f) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza,	
	sui provvedimenti di esclusione del socio,	
	garantendo ad esso la più ampia garanzia di	
	contraddittorio	
	g) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza,	
	sui provvedimenti di rigetto della domanda di	
	adesione all'Associazione, garantendo ad esso la più	
	ampia garanzia di contraddittorio;	
	h) ratifica i provvedimenti di competenza	
	dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per	
	motivi di urgenza;	
	i) approva eventuali regolamenti interno predisposti	
	dal Consiglio Direttivo;	
	j) fissare l'ammontare del contributo associativo;	
	k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla	
		10

legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

#### Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della

data dell'adunanza.

Art. 12 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della

relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

#### Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

3. il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli

	indirizzi generali dell'Assemblea alla quale	
	risponde direttamente e dalla quale può essere	
	revocato con il voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei soci.	
	4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di	
	7 ad un massimo di 11 componenti, eletti	
	dall'Assemblea tra gli aderenti.	
	5. Non può essere nominato consigliere, e se	
	nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto,	
	l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato	
	ad una pena che importa l'interdizione, anche	
	temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad	
	esercitare uffici direttivi.	
	6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il	
	Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.	
	7. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in	
	carica per la durata di 3 (esercizi) esercizi e sono	
	rieleggibili.	
	Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo	
	1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su	
	convocazione del Presidente, almeno quattro volte	
	l'anno.	
	2. Il Consiglio Direttivo:	
	a) amministra, curando la realizzazione delle	
	attività sociali e disponendo delle risorse	
		14

	economiche, l'Associazione	
	b) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi	
	c) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale	
	d) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti	
	e) approva o rigetta le domande di ammissione	
	f) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci	
	g) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.	
	Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo	
	1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.	
	2. Le deliberazioni sono assunte con il voto	
		15

favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.

4. Qualora uno dei consiglieri eletto cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione del consigliere per cooptazione chiedendone all'Assemblea la convalida nella prima riunione valida. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

5. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria procedere al suo rinnovo.

#### Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.



3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.

5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

#### Art. 17 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle.

2. Il Vicepresidente:

a) gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione.

b) relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua

	riunione, sull'andamento delle entrate e delle	
	uscite economiche e sullo stato del patrimonio	
	dell'Associazione.	
	4. I compiti e le funzioni di cui al comma 2 del	
	presente articolo possono essere assegnati dal	
	Consiglio Direttivo ad altro consigliere che	
	assumerà la funzione di tesoriere.	
	Art. 18 - Il Segretario	
	1. Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea	
	e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei	
	libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone	
	libera visione al socio che lo richieda.	
	Art. 19- Organo di Controllo e revisione legale	
	1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche	
	monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi,	
	siano superati due dei seguenti limiti:	
	· totale dell'attivo dello stato patrimoniale: €	
	110.000,00	
	· ricavi, rendite, proventi, entrate comunque	
	determinate: € 220.000,00	
	· dipendenti occupati in media durante l'esercizio:	
	5 unità	
	2. La composizione e le funzioni dell'Organo di	
	Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del	
	D.Lgs. 117/2017	
		18

3. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

· totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00

· ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00

· dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità

#### Art. 20 - Libri sociali

1. Sono libri sociali dell'Associazione:

a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;

b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;

c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;

d) il libro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione.

2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.

3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la

	descrizione della discussione di ogni punto	
	all'ordine del giorno e i risultati di eventuali	
	votazioni.	
	4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e	
	dal Segretario.	
	Art. 21 - Risorse economiche	
	1. Il patrimonio dell'Associazione sarà	
	rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti	
	dall'Associazione nonché dai fondi accantonati per	
	il conseguimento dello scopo sociale.	
	2. Le entrate economiche dell'Associazione sono	
	rappresentate:	
	a) quote sociali	
	b) contributi pubblici e privati	
	c) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad	
	incremento del patrimonio	
	d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta	
	fondi	
	e) gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente	
	sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente	
	documentate, per l'attività di interesse generale	
	prestata	
	f) proventi derivanti da attività, svolte senza	
	l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per	
	fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni	
		20

acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale

g) altre entrate espressamente previste dalla legge

h) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti

2. La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

#### Art. 22 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

#### Art. 23- Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art.

	13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.	
	3. Al bilancio consuntivo deve essere	
	obbligatoriamente allegata una relazione di missione	
	che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento	
	economico e gestionale dell'ente e le modalità di	
	perseguimento delle finalità statutarie e che	
	documenti il carattere secondario e strumentale	
	delle attività diverse, se svolte.	
	4. La bozza del bilancio consuntivo e della	
	relazione sull'attività svolta sono predisposti dal	
	Consiglio Direttivo e devono essere approvati	
	dall'Assemblea entro il mese di aprile.	
	5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in	
	conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art.	
	13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato,	
	utilizzando lo stesso modello utilizzato per il	
	bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare	
	della quota sociale annua	
	6. Al bilancio preventivo deve essere	
	obbligatoriamente allegato il programma	
	dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso,	
	specificando per ogni attività le connessioni con le	
	finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto	
	ed evidenziando i risultati attesi.	
	7. La bozza del bilancio preventivo e del programma	
		22

di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

#### Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Art. 25 - Assicurazione dei volontari

1. Tutte le persone che prestano attività di volontariato non occasionale per l'Associazione sono assicurate per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

#### Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i

